

In carta libera ai sensi art. 17 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (G.U. 2 gennaio 1998 n. 1 S.O.)

N. 61.394 di Repertorio

N. 11.363 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di settembre

19 settembre 2012

In Milano, nel mio studio in Largo Quinto Alpini n. 15.

Avanti a me dottor **MIRELLA PALOMBO** Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano, sono presenti i Signori:

SISA SAMI, nato a Istanbul (Turchia) il 7 ottobre 1954, residente a Milano, via Giorgio Washington n. 29,

Codice Fiscale SSI SMA 54R07 Z243M, cittadino italiano;

GUBBAY FRIDA ROSY, nata a Milano (MI) il 5 maggio 1957, residente a Milano (MI), Via Giorgio Washington n. 29,

Codice Fiscale GBB FDR 57E45 F205K, cittadina italiana;

ORTONA YORAM, nato a Tripoli (Libia) il 4 settembre 1953, residente a Milano (MI), Largo Settimio Severo n. 3,

Codice Fiscale RTN YRM 53P04 Z326M, cittadino italiano;

POMA ENZO GIUSEPPE, nato a Milano (MI) il 21 marzo 1953, residente a Milano (MI), Piazza De Angeli n. 14,

Codice Fiscale PMO NGS 53C21 F2050, cittadino italiano;

MORTARA GIORGIO, nato a Milano (MI) il 29 aprile 1947, residente a Milano (MI), Via Don Gnocchi n. 33,

Codice Fiscale MRT GRG 47D29 F205I, cittadino italiano;

FINZI ANDREA ALFONSO ENEA, nato a Milano (MI) il 30 gennaio 1950, residente a Milano (MI), Via Ariosto n. 20,

Codice Fiscale FNZ NRL 50A30 F205S, cittadino italiano;

SALA CESARE, nato a Lecco (LC) il 4 aprile 1967, residente a Lecco (LC), Via Padre Domenico Mazzucconi n. 28,

Codice Fiscale SLA CSR 67D04 E507X, cittadino italiano.

Detti Componenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:


1) I Signori SISA SAMI, GUBBAY FRIDA ROSY, ORTONA YORAM, POMA ENZO GIUSEPPE, MORTARA GIORGIO, FINZI ANDREA ALFONSO ENEA e SALA CESARE dichiarano di costituire tra loro, come col presente atto costituiscono, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale - della quale assumono la qualifica di Soci Fondatori, denominata:

"Amici di Magen David Adom in Italia - ONLUS".

2) L'Associazione ha sede in Lecco (LC), attualmente in Via Balicco n. 63.

3) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in coordinamento e a supporto dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" (associazione facente parte di "CROCE ROSSA INTERNAZIONALE") svolgendo le se-

Registrato a
MILANO 6
il 04/10/2012
n. 24751 Serie 1T
Pagati Euro 168,00
E' CONFORME



guenti attività:

- raccolta di fondi, donazioni e risorse al solo scopo di sostenere l'impegno dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" nella sua attività di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria alle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;
- coordinare con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" attività e progetti in Italia;
- tenere e organizzare in cooperazione con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" e l'organizzazione internazionale "INTERNATIONAL FRIENDS OF MDA COMMITTEE" attività, iniziative, convegni, conferenze, meeting e corsi in materia di assistenza sanitaria in generale, pronto soccorso e salvataggio;
- svolgere e coordinare attività con le organizzazioni umanitarie internazionali "CROCE ROSSA" e "MEZZALUNA ROSSA" al fine della assistenza sanitaria delle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;
- sviluppare programmi igienico-sanitari orientati a promuovere la salute dell'uomo, della donna, del bambino e dell'adolescente in particolare nelle comunità più svantaggiate.

Per perseguire le finalità sopra enunciate, l'associazione svolge le attività nei seguenti settori elencati nella norma di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e precisamente:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- istruzione e formazione;
- beneficenza.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

4) Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

5) La durata dell'Associazione è fissata a tempo illimitato.

6) L'Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Componenti e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera =A=, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti.

7) Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

- il Revisore Contabile o, in via alternativa, il Collegio dei Revisori Contabili.

8) I Componenti nella loro qualità di **Soci Fondatori** nominano a comporre il primo CONSIGLIO DIRETTIVO che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, i Signori:

- **SISA SAMI** nato a Istanbul (Turchia), il 7 ottobre 1954, residente a Milano (MI) via Giorgio Washington n. 29.

- **GUBBAY FRIDA ROSY** nata a Milano (MI) il 5 maggio 1957, residente a Milano (MI), Via Giorgio Washington n. 29;

- **SALA CESARE** nato a Lecco (LC) il 4 aprile 1967, residente a Lecco (LC), Via Padre Domenico Mazzucconi n. 28.

Il Signor **SISA SAMI** viene fin d'ora nominato Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione.

La Signora **GUBBAY FRIDA ROSY** viene fin d'ora nominata Vice Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione.

Tutti i predetti nominati, essendo tutti sopra comparsi e presenti, accettano espressamente.

9) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

10) La quota annuale dei Soci per l'anno 2012 verrà fissata dall'Assemblea.


11) Le parti dichiarano che il valore degli apporti all'Associazione da parte dei Soci Fondatori è di complessivi Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

12) Tasse e spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita, la quale richiede espressamente le agevolazioni di cui agli articoli 17, 18, 22 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

E richiesto
io Notaio ho pubblicato il presente atto mediante lettura da me datane ai Componenti, che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 17 (diciassette).

Consta
il presente atto di due fogli di carta scritti in parte a macchina ed in parte a mano da me Notaio e da persone di mia fiducia per cinque intere facciate e per parte della presente sesta facciata.

F.ti: SAMI SISA - GUBBAY FRIDA ROSY - YORAM ORTONA - ENZO GIUSEPPE POMA - GIORGIO MORTARA - ANDREA ALFONSO ENEA FINZI - CESARE SALA - MIRELLA PALOMBO (L.S.)



ANNULLATO

S T A T U T O

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata

"Amici di Magen David Adom in Italia - ONLUS"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3


SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Lecco (LC), Via Balicco n. 63.

L'associazione opera in tutto il territorio italiano.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella



stessa città e anche in altre città del territorio italiano.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5

FINALITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in coordinamento e a supporto dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" (associazione facente parte di "CROCE ROSSA INTERNAZIONALE") svolgendo le seguenti attività:

- raccolta di fondi, donazioni e risorse al solo scopo di sostenere l'impegno dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" nella sua attività di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria alle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;
- coordinare con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" attività e progetti in Italia;
- tenere e organizzare in cooperazione con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" e l'organizzazione internazionale "INTERNATIONAL FRIENDS OF MDA COMMITTEE" attività, iniziative, convegni, conferenze, meeting e corsi in materia di assistenza sanitaria in generale, pronto soccorso e salvataggio;
- svolgere e coordinare attività con le organizzazioni umanitarie internazionali "CROCE ROSSA" e "MEZZALUNA ROSSA" al fine della assistenza sanitaria delle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;
- sviluppare programmi igienico-sanitari orientati a promuovere la salute dell'uomo, della donna, del bambino e dell'adolescente in particolare nelle comunità più svantaggiate.

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le attività nei seguenti settori elencati nella norma di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e precisamente:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- istruzione e formazione;
- beneficenza.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 8

DIPENDENTI

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione potrà assumere personale dipendente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 460/97.

ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 10

SOCI


Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste,



deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro n° 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla delibera.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

Il nuovo socio, nei n° 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'accoglimento della domanda, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci aderenti all'associazione ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori"; coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'associazione sono detti "benemeriti".

Tutte le suddette categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell'associazione.

ART. 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. Possono esercitare il diritto di voto, direttamente, in Assemblea i soci maggio-

renni che abbiano rinnovato la tessera almeno n° 3 (tre) giorni prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.


ART. 13

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 6 (sei) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria con effetto a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la rinuncia medesima è stata comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato



con lettera raccomandata a.r..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro n° 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

ART. 15

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Revisore Contabile o, in via alternativa, il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci, salvo quanto previsto per il Segretario, il Tesoriere e i Revisori Contabili.

Gli organi sociali, il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 16

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è

formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Assemblea. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.


La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

Supplenti



- l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio.

L'Assemblea delibera in particolare su:

- la nomina o sostituzione degli organi sociali e dell'eventuale Revisore Contabile o Collegio dei Revisori Contabili, qualora ne venga prevista la costituzione;
- il compenso del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili, solo nel caso in cui non siano soci;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
- le modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo;
- l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 10 (dieci) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 10 (dieci) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, del Revisore Contabile o Collegio dei Revisori Contabili, se nominati;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'associazione nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

E' invece sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci per le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, relative alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione, ivi compresa la messa in liquidazione.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo siano presenti tutti i Soci, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il diritto di voto spetta ai Soci nella misura prevista dalla legge.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE


Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 2 (due) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili, se nominati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano



assenti ingiustificati per 2 (due) volte consecutive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso della carica, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà o ove non sia possibile procedere alla sostituzione, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni 4 (quattro) mesi, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri (in questo caso, la riunione deve avvenire entro n° 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-


scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti all'associazione;
- nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle



linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente il rendiconto di spesa e di entrata relativo all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti ingiustificati per 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
- radiare i soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro n° 6 (sei) mesi dalla scadenza;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione.

Ha i poteri di gestione ordinaria dell'associazione, qualora se nell'ambito di quanto conferitogli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:


- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 19

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche,



giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 20

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

ART. 21

IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto.

Al Tesoriere spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile.

ART. 22

IL REVISORE CONTABILE O IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Revisore Contabile o, in via alternativa, un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.

Se nominato il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili è di tre esercizi e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le

eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso della durata in carica, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica il Revisore Contabile o i membri del Collegio dei Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..


Il compenso al Revisore Contabile o ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dal presente statuto, dalla decisione di nomina e dalla normativa vigente per il Collegio Sindacale in materia di società per azioni e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
- in caso di necessità convocare l'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti



all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;

- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 23

CARICHE SOCIALI

Salvo quanto sopra precisato per i Revisori, tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione. Le cariche sociali hanno la durata di n° 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate.

ART. 24

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni, erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi nazionali o internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/97;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali, ivi comprese donazione e eredità a titolo generale o particolare;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dal D.Lgs. n. 460/97.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

ART. 25

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, ra-

diuzione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività.

ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari o successioni, accettati regolarmente.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere portati a conoscenza del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili, se nominati, almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi e gli organi dell'associazione inerenti



all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto, preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Lecco;

in difetto:

saranno esclusivamente di competenza del Foro di Lecco.

ART. 29

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste dal presente Statuto dei soci aderenti all'associazione. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più Liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 31

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione denominata "Amici di Magen David Adom in Italia - ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS redatto in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, Largo Quinto Alpini n. 15, il 19 settembre 2012

F.ti: SAMI SISA - FRIDA ROSY GUBBAY - YORAM ORTONA - ENZO GIU-

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DALLA MIA SEDE, il 24 OTT. 2012

Mirella Palombo

